

L.R. n. 56 del 27 dicembre 2023.

Legge di stabilità regionale 2024.

Art. 1 Fondi speciali per le leggi.

1. L'importo da iscrivere per il triennio 2024-2026, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), nel Fondo speciale di parte corrente destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 2024 (Missione U.20.03), è pari a 1.500.000,00 euro, di cui 500.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2024, per come indicato nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. L'importo da iscrivere per il triennio 2024-2026, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nel Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 2024 (Missione U.20.03), è pari a 300.000,00 euro, di cui 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2024, per come indicato nella Tabella B allegata alla presente legge.

Art. 2 Rifinanziamento leggi regionali.

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del D.Lgs. 118/2011, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per l'esercizio finanziario 2024 in 325.176.375,36 euro, per l'esercizio finanziario 2025 in 325.047.568,54 euro e per l'esercizio finanziario 2026 in 314.849.031,78 euro, per come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.

Art. 3 Cofinanziamento del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027.

1. Al fine di garantire il cofinanziamento a carico del bilancio regionale del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027, è autorizzata, nel periodo 2024-2029, la spesa complessiva di 29.456.042,99 euro.
2. Per il triennio 2024-2026 l'importo stanziato, per ciascuna delle annualità ricomprese nel bilancio di previsione, è pari a 4.000.000,00 euro e, nelle more della completa iscrizione del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027, detta spesa è allocata alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2024-2026.
3. La Giunta regionale, su istanza della competente Autorità di gestione regionale, è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 4 Concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

1. Al fine di garantire il concorso aggiuntivo al contenimento dei saldi di finanza pubblica richiesto alle Regioni a Statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 88, comma 7, del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", attualmente quantificato per la Regione Calabria nel limite massimo di 15.610.000,00 euro per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2024-2026, è autorizzato, nelle more della approvazione del disegno di legge succitato, l'accantonamento delle relative risorse nella Missione 20, Programma 03 (U.20.03) della parte spesa del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Successivamente all'approvazione della legge di bilancio 2024 dello Stato e a seguito della definizione delle procedure previste per il riparto del concorso alla finanza pubblica tra le Regioni di cui all'articolo 88, comma 7, del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 5 Nuove autorizzazioni di spesa.

1. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti di risalita, rientranti nel patrimonio della Regione o di enti strumentali, nonché la fruizione dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali, assicurati dalla società Ferrovie della Calabria S.r.l. ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Modifiche leggi regionali e disposizioni normative), la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società Ferrovie della Calabria S.r.l., per l'esercizio finanziario 2024, un contributo pari a 1.500.000,00 euro, con allocazione alla Missione 10, Programma 04 (U.10.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026.

Art. 6 Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale.

1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.

Art. 7 Norma finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio 2024-2026.
2. Le Tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 8 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.